

caso in cui non si fosse trattato di errore, quali siano le ragioni che hanno portato ad una parziale applicazione della sentenza del TAR. (5-01097)

Interrogazione a risposta scritta:

DI TEODORO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001 e la successiva circolare ministeriale del Miur protocollo 2126 del 28 maggio 2002 contenente direttive interpretative del suddetto decreto del Presidente della Repubblica hanno l'effetto, in conformità ai nuovi ordinamenti dei corsi universitari, di precludere l'iscrizione all'albo degli ingegneri informatici ai laureati in scienze dell'informazione ed ai laureati in informatica con l'ordinamento previgente;

tale preclusione, non consentendo di ricollocare i precedenti titoli informatici nell'ambito del nuovo ordinamento universitario (classe 23/S « laurea specialistica in informatica »), priva circa 25.000 informatici della possibilità di continuare a svolgere mansioni che hanno fino ad oggi svolto egregiamente (la progettazione, l'analisi, la direzione lavori ed il collaudo di sistemi informativi complessi e reti complesse di calcolatori) e per le quali il nuovo titolo richiesto è appunto la laurea specialistica;

tale preclusione ingenera in effetti un'insostenibile disparità di trattamento tra informatici laureati con lauree del vecchio ordinamento ed informatici laureati con il nuovo ordinamento, nonostante i primi abbiano fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento posseduto le competenze che questo ora riconosce solo ai secondi —:

cosa intenda fare il ministro interrogato per sanare questa situazione d'ingiustizia e giungere all'equipollenza tra la laurea in scienze dell'informazione, la lau-

rea in informatica e la laurea specialistica in informatica introdotta dal nuovo ordinamento. (4-03408)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la rivista d'informazione *L'Espresso* il giorno 24 gennaio 2002 ha pubblicato un articolo, a firma di Marco Lillo, nel quale si rendevano noti favoritismi che il Presidente dell'Inail Giovanni Billia avrebbe compiuto;

inoltre, si accusa l'Inail di aver stipulato un contratto con importo superiore a 5,6 milioni di euro con la società Enel.it, a trattativa privata con dubbi esiti sulla realizzazione della distribuzione del materiale;

l'Inail, infatti, ha affidato alla società Enel.it la distribuzione di circa 6 milioni di opuscoli informativi diretti alle casalinghe d'Italia per spiegare le novità dell'assicurazione obbligatoria, senza indire una regolare gara europea d'appalto, ma a mezzo di trattativa privata, né si conoscono a seguito della distribuzione degli opuscoli quante persone si sono assicurate;

da ultimo lo scorso luglio, l'Inail ha deliberato in merito alla creazione di un centro di cura e riabilitazione al quale ha posto come direttore il professor Gabriele Miceli dell'università Sacro Cuore al policlinico Gemelli, senza alcuna selezione —:

se il Ministro non ritenga doveroso intraprendere iniziative per far chiarezza sui conflitti d'interesse che hanno coinvolto il presidente di una delle più importanti istituzioni pubbliche;

se non ritenga opportuno, alla luce di queste ultime rilevazioni, avanzare un controllo completo sulle attività dei vertici dell'Inail rispetto all'Ente. (5-01100)

DELBONO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

vengono segnalate gravi disfunzioni a seguito delle iniziative messe in atto da parte del Governo finalizzate ad accelerare l'erogazione dell'aumento previsto all'articolo 38 della legge n. 488 del 2001, concernente l'aumento ad un milione di vecchie lire per le pensioni minime;

con il meccanismo dell'accredito in posta o in banca dell'aumento, a seguito di semplice autocertificazione, risulterebbero tra i beneficiari molti titolari di pensione che non avrebbero diritto, a causa del reddito cumulato con il coniuge;

sia gli uffici postali che gli istituti di credito essendo meri esecutori non hanno provveduto ad alcun accertamento sui requisiti e neppure supportato con adeguate informazioni i pensionati che hanno presentato l'autocertificazione;

lo *spot* del Governo che, ad avviso dell'interrogante, può essere classificabile come esempio di pubblicità ingannevole ai danni dei pensionati, non citava neppure i dati necessari per ottenere l'aumento a 516 euro;

molti pensionati si sono rivolti in queste settimane agli sportelli Inps e ai patronati per porre l'attenzione sui rischi di possibili contenziosi per la restituzione dell'indebito eventualmente percepito;

l'obiettivo del Governo sembra esclusivamente quello di giungere alla quota di 2 milioni e 200 mila beneficiari pur di non dichiarare il fallimento di una misura discriminatoria e parziale di cui erano stati denunciati dall'opposizione tutti i limiti —:

quali siano i dati a disposizione del ministero in relazione all'aumento a 516

euro delle pensioni minime e quali siano le iniziative che intende mettere in atto affinché venga evitato il rischio di un nuovo contenzioso che coinvolga migliaia di cittadini che stanno percependo l'aumento pur essi stessi coscienti di non averne diritto. (5-01101)

TRUPIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione provinciale del lavoro di Vicenza — Servizio ispezione lavoro — sta irrogando alle Case di Riposo verbali di accertamento per una violazione dell'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, recante il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi;

ho avuto notizia di tale azione nei confronti di Case di riposo della provincia di Belluno e di Vicenza;

preciso che le Case di Riposo ricorrono all'affidamento del servizio di sostituzione del personale assente per garantire l'espletamento dei servizi istituzionali;

il Servizio Ispezione lavoro ritiene di far rientrare l'ipotesi appena detta nella fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, non valutando, in tal modo, la volontà del legislatore, contenuta all'articolo 53, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, mai abrogata, di non applicare le disposizioni della legge n. 1369 alle « prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 »;

il Servizio ispettivo intende che la norma dell'articolo 53 citato sia sanatoria del pregresso e non estenda la propria efficacia nel prosieguo del tempo;

i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le Ipab e Case di Riposo operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario;

osservo che nel tempo il legislatore stesso è intervenuto più volte per inserire nell'ordinamento precise disposizioni di legge che svincolassero gli Enti Pubblici dai divieti imposti dalla legge n. 1369 del 1960;

preciso che l'articolo 29 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 28 dicembre 2001), laddove detta « Misure di efficienza delle Pubbliche amministrazioni », prevede, tra l'altro, che le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « anche in deroga alle vigenti disposizioni, sono autorizzate: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) »;

molte sentenze affermano che « qualora la Pubblica Amministrazione operi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali è inapplicabile il divieto di intermediazione di mano d'opera sancito dall'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 »;

aggiungo inoltre che la stessa regione Veneto, nel riconoscere lo stato di emergenza nel reperimento della figura professionale dell'infermiere, con DGR n 1054 del 24 aprile 2002, ha previsto l'utilizzo, da parte dei Centri di Servizio, di personale infermieristico straniero in attesa del riconoscimento da parte del Ministero

della salute del titolo di equipollenza del diploma conseguito nei paesi di provenienza;

con lo stesso provvedimento la regione ha proposto la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 con l'aggiunta, tra l'altro, della lettera « t) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autonome »;

rilevo infine che molte Case di riposo, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Ipab, erette in Enti morali con regio decreto 21 ottobre 1883, sono enti non commerciali e non svolgono attività d'impresa;

si osserva che questa è ulteriore emergenza che si aggiunge alla già difficile situazione di reperimento di personale in queste strutture —

se il Ministro del lavoro intenda emettere apposita circolare o far predisporre una interpretazione autentica della legge n. 144 del 17 maggio 1999 oppure un apposito articolato su « Disposizioni urgenti in materia socio-assistenziale », in cui si esprima la validità dell'articolo 53, commi 1 e 2, anche attualmente. (5-01102)

Interrogazioni a risposta scritta:

BELLILLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1998 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale commissionava all'associazione AF Forum, con sede in Roma, un corso di formazione denominato « Master per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali svolto in parte nella sede di Terni in parte presso le strutture di Caprarola negli ultimi mesi del 1998 ed i primi del 1999;

detto corso veniva organizzato dall'associazione AF Forum nell'ambito del programma operativo FSE n. 940030/I/3/OB — Asse 1;

per lo svolgimento di tale corso l'associazione AF Forum si avvaleva della consulenza di circa 20 docenti con i quali ha stipulato regolari contratti di collaborazione e che a tre anni al termine dei corsi non sono stati mai remunerati —:

quali sono le modalità attraverso le quali il ministero seleziona le società alle quali commissiona i corsi di formazione;

cosa intende fare per garantire l'effettivo e corretto utilizzo dei fondi eventualmente erogati dal Ministero all'Associazione AF Forum per l'organizzazione del suddetto corso di formazione commissionato dal ministero;

per quale motivo i docenti, che hanno garantito il regolare svolgimento del corso commissionato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sono stati regolarmente retribuiti per la prestazione offerta. (4-03409)

GIULIETTI e STRAMACCONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da tempo il gruppo Petrini, settore zootecnia, con presenze produttive su tutto il territorio nazionale e circa 700 dipendenti diretti e oltre 200 nell'indotto del fachinaggio ed autotrasporto, rischia di chiudere tutte le attività produttive, con conseguenze economiche e sociali fortemente penalizzanti per le varie aree ove sussistono insediamenti;

Catania, Sassari, Gazzola, Foggia, Caianello, Padova, Alessandria, Bastia Umbra, sono le aree più esposte a questo processo di crisi;

in particolare, sembra che la situazione si sia aggravata per le consistenti perdite del titolo in borsa, con il conse-

guente indebitamento del gruppo per circa 160 miliardi di lire, tuttavia compensati da un ingente patrimonio aziendale;

sembra inoltre che a fronte di un impegno delle varie istituzioni umbre, Regione, Provincia di Perugia, Comune di Bastia Umbra, varie banche e la finanziaria regionale Gepafin, per la ricerca di una soluzione positiva della situazione, non vi sia da parte del gruppo, la cui maggioranza è di proprietà americana, una proposta in grado di definire un nuovo assetto societario, ed un progetto industriale, in grado di attivare sinergie, alleanze, che, seguendo le vocazioni dell'azienda rilanci le attività della zootecnia, molitoria e della pasta;

sembra inoltre che il prossimo 9 luglio 2002, sia convocato il Consiglio di amministrazione della Petrini Spigadoro, all'interno del quale potrebbe essere decisa anche l'amministrazione controllata del gruppo —:

se non si ritenga di convocare urgentemente le parti e le istituzioni locali, per un incontro, prima che si assumano decisioni irreversibili. (4-03410)

CATANOSO e FATUZZO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno recentemente appreso da notizie di stampa che l'ARSECAO — l'Associazione aderente ad assindustria che riunisce in Sicilia circa 130 aziende del settore agroalimentare — ha dichiarato lo stato di agitazione in conseguenza dell'azione intrapresa dalla Monte Paschi Serit s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi, che ha inviato alle imprese « preavvisi di riscossione coattiva per debiti scaduti e non pagati »;

nel corpo della diffida vengono preannunciate procedure esecutive ed iscrizioni di ipoteche sugli immobili dei contribuenti;

non più tardi di un anno fa i tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna,

Caltanissetta e Agrigento — aditi dalle imprese che ritenevano infondate le pretese dell'INPS — avevano disposto la sospensione delle cartelle esattoriali rinviando le parti al giudizio di merito;

gli imprenditori lamentano il fatto che oggi la Monte Paschi Serit — dopo aver ricevuto copia delle ordinanze di sospensione senza che nulla si sia modificato nel percorso giudiziario e senza che sia intervenuta alcuna sentenza di merito a dirimere la questione — abbia « reiterato una procedura inaccettabile e a dir poco vessatoria ponendo nel nulla le ordinanze dei tribunali di sei distretti giudiziari »;

la stessa associazione — si legge in un comunicato stampa di qualche giorno fa — si interroga sui reali motivi che hanno spinto la Monte Paschi Serit ad intraprendere la strada delle azioni esecutive e delle iscrizioni ipotecarie, « quasi abbia previsto l'esito dei giudizi di merito o se invece più verosimilmente non si tratti dell'ennesimo strafalcione delle esattorie, rispetto al quale però la capacità di sopportazione degli imprenditori è ormai colma » —:

se non ritengano opportuno avviare con urgenza un'indagine ispettiva al fine di verificare la legittimità dell'azione intrapresa dalla società concessionaria del servizio di riscossione e — all'occorrenza — disporre l'immediata sospensione del ruolo e delle cartelle esattoriali, almeno sino a quando non sia intervenuta sulla questione una decisione definitiva da parte dei giudici del lavoro. (4-03417)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per assicurare alla popolazione un'alimentazione più sana e favorire

un'agricoltura ed una zootecnia più rispettose dell'ambiente e della salute l'Italia promuove con leggi nazionali e regionali il consumo di alimenti prodotti in modo biologico;

ai sensi dell'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (n. 488 del 1999) infatti, per promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile nell'ambito di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, dal 1° gennaio 2000 i produttori e venditori di alcuni prodotti fitosanitari e mangimi integratori contenenti farine e proteine animali devono versare un contributo per la sicurezza alimentare che finanzia un « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », che il Governo impiega per finanziare campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del consiglio, del 14 luglio 1992;

l'articolo 59 della legge finanziaria 2000, al comma 4 prescrive che per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedano nelle diete giornalieri l'uso di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'istituto nazionale della nutrizione; il comma 5 prevede invece che dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a favore del « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità » e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo;